Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 29 gennaio 1935 - Anno XIII — Numero 24

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1934-XIII, n. 2207.
Aumento di capi-operai per la Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattameno economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 12 maggio 1927, n. 817, 7 luglio 1927, n. 2035, 24 luglio 1931, n. 1232, i quali introdussero varianti alle tabelle annesse al regolamento predetto;
Riconosciuta la necessità di provvedere ad un aumento dei capi-operai della Regia marina;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la marina e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la guerra, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero degli operai di ruolo della Regia marina, di cui alla tabella 1ª annessa al R. decreto 24 luglio 1931, n. 1232, è così modificato:

Capi-operai (gruppo I)	n.	262
Operai specializzati (gruppo II) . .	»	312
Operai comuni (gruppo III)	»	6
Totale . . .	n.	580

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2208.
Sostituzione del consolidamento della zona nord-est dell'abitato di Ancarano (Teramo) col trasferimento di essa in nuova sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Ritenuto che con decreto Luogotenziale 22 dicembre 1918, n. 2006, l'abitato di Ancarano, in provincia di Teramo, è stato incluso nella tabella *D*, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Ritenuto che, in seguito ad accertamenti e rilievi recentemente eseguiti, s'è constatato che la natura e le condizioni del terreno su cui insiste la parte nord-est dell'abitato stesso, segnata in giallo nella planimetria 30 luglio 1934 redatta dall'Ufficio del Genio civile di Teramo, appaiano tali da far ritenere assai difficili e molto costose le opere di consolidamento, e che, quindi, è opportuno sostituire al consolidamento di tale zona, il trasferimento di essa in altra sede;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la sostituzione del consolidamento della zona nord-est dell'abitato di Ancarano, in provincia di Teramo, segnata in giallo nella annessa planimetria 30 luglio 1934, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, col trasferimento di essa in nuova sede, a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 77. — MANCINI.

N.B. — La planimetria verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2209.

Determinazione del contributo di assicurazione dovuto per l'esercizio 1935 dagli esercenti le zolfare siciliane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, numero 527;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Veduto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante le norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato predetto, ai sensi delle leggi e del decreto-legge precitati;

Veduti il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, e il regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 5 ottobre 1933, numero 1565, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, col quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il verbale del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro tenutosi il 24 novembre 1934-XIII, con il quale fu approvato il bilancio preventivo per l'anno 1935 e fissata in L. 16,45 la misura del contributo indiretto per detto anno;

Veduto l'art. 28 dello statuto del Sindacato, approvato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 560;

Ritenuta l'opportunità che il contributo degli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali sia determinato allo stesso modo del contributo per gli infortuni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1935 all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale zolfare siciliane — è fissato in L. 16,45 per tonnellata di zolfo ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 16,45 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 12,35 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1935 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 3,60 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1934 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527;

c) L. 0,50 per tonnellata saranno destinate alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Art. 3.

Gli Uffici di dogana della Sicilia provvederanno alla riscossione del detto contributo con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2210.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori N. 45 e N. 46.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi rimorchiatori N. 45 e N. 46 sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° novembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2211.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali ed ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno alla XVI Fiera campionaria internazionale di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XVI Fiera campionaria internazionale, che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1935-XIII, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 15.

Collocamento a disposizione del Consiglio nazionale delle ricerche, e posizione fuori ruolo di due funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Veduto l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Veduto il R. decreto 17 novembre 1934, n. 1865;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Oltre il funzionario previsto dal R. decreto 17 novembre 1934, n. 1865, possono essere posti a disposizione del Consiglio nazionale delle ricerche e collocati fuori ruolo altri due funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di grado non superiore rispettivamente al 5° e al 6°.

Il numero complessivo del personale del predetto Ministero nella su indicata posizione di fuori ruolo, non potrà in ogni caso superare il limite indicato nell'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 140. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1935-XIII.

Revoca del sig. Romanelli Giovanni Battista da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1934-XII, n. 160, col quale il sig. Romanelli Giovanni Battista fu Federico fu nominato rappresentante alle grida del sig. Cerutti Giuseppe fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;
Visto l'atto 19 dicembre 1934 per notaro dott. Gerolamo Cassanello di Genova, col quale il sig. Romanelli rinunzia allo speciale mandato di rappresentanza conferitogli dal suddetto agente di cambio;
Vista la lettera 3 gennaio 1935-XIII, n. 211, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Romanelli Giovanni Battista fu Federico a rappresentante del sig. Cerutti Giuseppe fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(208)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1935-XIII.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione senza visita medica presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

a) Tariffa 20 s.v.m, relativa all'assicurazione mista senza visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza e pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga entro il primo biennio;

b) Tariffa 40 s.v.m, relativa all'assicurazione a termine fisso senza visita medica a premio annuo di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita e in misura ridotta ove la morte avvenga entro il primo biennio.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(233)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cooperativa agricola di Altofonte (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cooperativa agricola di Altofonte (Palermo) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Vedute le lettere 22 maggio 1934, n. 29230, e 28 dicembre 1934, n. 4534, di S. E. il prefetto di Palermo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola di Altofonte (Palermo) è sciolto e il sig. Gioacchino Lo Nigro è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(237)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1934-XIII.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia ad assorbire alcune Casse rurali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pistoia del 1° agosto 1934;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pistoia è autorizzata ad assorbire le Casse rurali di Quarrata, di Montale e della Vergine, in Porta Carratica (frazione del comune di Pistoia) e ad istituire una propria filiale in quest'ultima località.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(258)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1934-XIII.
Soppressione dell'Ufficio tecnico di finanza di Campobasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2005;

Determina:

Il funzionamento dell'Ufficio tecnico di finanza di Campobasso cesserà col 31 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(267)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1935-XIII.
Determinazione del valore delle cartelle 3,50 % di credito fondiario — vecchia emissione — del Banco di Napoli, per il primo trimestre 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento, approvato con il R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 % — vecchia emissione — del Banco di Napoli, nel quarto trimestre 1934, è risultato di L. 481,15;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 % — vecchia emissione — del Banco di Napoli, durante il primo trimestre 1935, e con effetto dal 1° gennaio 1935-XIII, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore, a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(268)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1935-XIII.
Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura di Roma ad assorbire il Credito agrario vercellese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima Banca ionale dell'agricoltura, con sede sociale in Roma, è autorizzata ad assorbire il Credito agrario vercellese, società anonima con sede in Vercelli, e ad insediarsi sulle piazze ove quest'ultimo opera e precisamente in Vercelli, Bianzè, Crescentino, Moncrivello e Palazzolo Vercellese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(269)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1934-XIII.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria ad effettuare l'assorbimento della Cassa rurale di Cetraro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria è autorizzata ad effettuare l'assorbimento della Cassa rurale di Cetraro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(236)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1451 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Malinarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Malinarich Stefania, figlia del fu Giovanni e della fu Paris Antonia, nata a Parenzo l'8 marzo 1908, e abitante a Pallanza, via Guglielmazzi, 24 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Molinari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio illeg. Malinarich Elio-Antonio, nato a Pallanza il 25 settembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8789)

N. 1287 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Fosca Rudan, nato a Sanvincenti il 20 agosto 1865 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suffich Giovanna del fu Giovanni e fu Fosca Climan, nata a Sanvincenti il 5 gennaio 1868 ed ai figli nati a Sanvincenti: Antonio il 25 novembre 1890, Eufemia, il 24 marzo 1900, Giovanni, il 16 novembre 1902, Fosca, il 16 febbraio 1905, ed Anna, il 27 luglio 1908, alla nuora Matica Fosca di Antonio e di Lucia Albanich, nata a Sanvincenti il 5 gennaio 1908, moglie di Giovanni Madrussan ed alle nipoti figlie di Giovanni Madrussan e di Fosca Matica, nate a Sanvincenti: Maria, il 1° marzo 1924, Albina, il 25 marzo 1925 e Rosa, il 3 ottobre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8826)

N. 1379 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Marich Eufemia, nato a Villa Corilli di Canfanaro il 23 febbraio 1872 e abitante a Villa Corilli, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cecchich Giovanna del fu Antonio e fu Puttina Maria, nata a Villa Corilli il 1° aprile 1874 ed ai figli nati a Villa Corilli: Giovanni, il 6 ottobre 1904, Maria, il 20 febbraio 1907 e Giovanna, il 10 luglio 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8827)

N. 1380 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Martino, figlio del fu Antonio e della fu Marich Eufemia, nato a Villa Corilli di Canfanaro il 27 marzo 1869 e abitante a Villa Corilli, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Corilli dalla fu Eufemia Sossich: Giovanna, il 20 gennaio 1904 ed Antonio, il 27 settembre 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8828)

N. 1290 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Antonio, figlio di Michele e della fu Agata Follo, nato a Sanvincenti il 2 aprile 1870 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piglian Fosca di Antonio e di Maria Cicada, nata a Sanvincenti il 3 giugno 1867 ed ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 6 dicembre 1903; Giovanni, il 27 febbraio 1907; Fosca, il 12 settembre 1909; Mattea, il 18 febbraio 1912; Giuseppe, il 14 marzo 1916; Giovanna, l'8 giugno 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8829)

N. 1300 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Martino, figlio del fu Michele e di Fosca Ottozzan, nato a Smogliani (Sanvincenti) il 2 settembre 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Xivolich Maria fu Michele e di Fosca Drandich, nata a Smogliani il 28 dicembre 1890, ed ai figli nati a Smogliani: Antonio il 23 ottobre 1909, Martino l'8 ottobre 1911, Maria il 13 agosto 1915 e Giovanni il 7 luglio 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8830)

N. 1304 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Macovaz Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Macovaz Giovanni del fu Antonio e della Sterzai Lucia, nato a Piemonte l'8 febbraio 1878, residente a Piemonte di Grisignana, n. 134 di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Macovaz in « Macozzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Visintin Giovanna fu Giovanni e fu Cernecca Maria, nata a Portole il 6 novembre 1883; al figlio Mario, nato a Trieste il 12 agosto 1919, ed ai figli, nati a Piemonte: Antonia, il 17 gennaio 1910; Angelo, il 9 gennaio 1923 e Gioacchino, il 31 marzo 1908; alla nuora Macovaz Maria di Lucia, nata a Piemonte il 9 settembre 1909, nonchè alla nipote Macovaz Concetta di Gioacchino e di Maria Macovaz, nata a Piemonte il 31 ottobre 1931.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle isrtuzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 22.

Media dei cambi e delle rendite
del 26 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.84
Inghilterra (Sterlina)	57.83
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.82
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.615
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.915
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Romania (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.725
Id. 3,50 % (1902)	81.375
Id. 3 % lordo	60.90
Prestito Conversione 3,50 %	81.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.375
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.35
Id. id 5 % id. 1941	104.675
Id. id. 4 % id. 1943	99.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 680333 di L. 350 intestato a Tabani La Daga Mercedes di Ezio, moglie di Pacelli Amedeo, domiciliata in S. Salvatore Telesino (Benevento), vincolata per dote della titolare.

Poichè detto certificato risulta mancante del secondo mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevuta, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298) e il detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9736)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5% n. 185906 per la rendita annua di L. 925, intestata a Collura Calvagno Salvatore fu Calogero, domiciliato in Aragona (Girgenti).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10249)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 94.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 28 gennaio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Bertarelli Giuseppe di Battista — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 15, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 5 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: dott. Filippo Dotti, per conto della Mensa vescovile di Ravenna — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 15, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 — Data: 17 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Suprani Guido fu Domenico di Ravenna, per conto della Mensa vescovile di Cervia — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 5, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 15 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Venturini Venturino fu Ciro — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 200, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 28 gennaio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Bongiovanni Giovanni fu Paolo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 5, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(36)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 105.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Li Greci Guglielmo fu Giuseppe per conto del notaio Gaetano Pico fu Gaetano — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 25.000, con decorrenza cedola 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: al portatore 27 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 67.300, con decorrenza cedola 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 469 — Data: 21 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del debito pubblico: Buoni Tesoro novennali 15 — Capitale: L. 15.000, con decorrenza 15 febbraio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 19 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Mezzetti Raffaele, commesso subeconomo Benefizi ecclesiastici — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 30, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data: 24 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza — Intestazione: Barnabei Antenore fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 230 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(134)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	222707	60 —	Dembech Teodora Lucia di Carlo, *nubile*, dom. in Ortonova (Foggia).	Dembech Teodora Lucia di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
3,50 %	212087	227,50	Spera *Angiolina* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).	Spera *Luisa-Angelina* di Antonio, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).
»	77597	35 —	Spera *Angiolina* di Antonio, nubile, dom. a Satriano (Catanzaro).	
»	146652	80,50	Gualtoli *Gisberto* o *Giberto* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Carpi (Modena).	Gualtoli *Gilberto* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	41580	125 —	Rossi Bartolomeo di *Lorenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bruno (Alessandria), con usuf. vital. a Rossi *Lorenzo* fu Bartolomeo dom. a Bruna.	Rossi Bartolomeo di *Giuseppe-Lorenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bruna (Alessandria); con usuf. vital. a Rossi *Giuseppe-Lorenzo* fu Bartolomeo, dom. come contro.
3,50 %	361965	80,50	Le Donne Domenico fu Gaetano, minore sotto la tutela di Donatelli Paolo, dom. ad Ataleta (Aquila).	Le Donne Domenico fu Gaetano, dom. come contro.
Cons. 5 % » »	309241 310551 322069	400 — 175 — 155 —	Meo Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. di Meo Giuseppe, dom. a Monopoli (Bari).	Meo Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
» » » » »	288046 288049 288052 322067 322068	240 — 205 — 10 — 475 — 155 —	Meo Rina fu Giuseppe, moglie a Santostasi Salvatore; Meo Amalia fu Giuseppe, moglie di Meo Antonio; Meo Guido fu Giuseppe ed i minori Meo Eleonora e Giuseppe fu Giuseppe sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina, ved. di Meo Giuseppe, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. a Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. ecc.	Intestate come contro; con usufrutto a Palmitessa Giustina fu *Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
» »	310556 309246	35 — 80 —	Meo Rina fu Giuseppe moglie di Santostasi Salvatore, dom. a Monopoli Bari; con usuf a Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. di Meo Giuseppe.	Intestate come contro; con usuf. a Palmitessa Giustina fu *Giuseppe* ecc. come contro.
» »	310554 309246	35 — 80 —	Meo Guido fu Giuseppe, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. come la precedente.	
» »	310555 309245	35 — 80 —	Meo Amalia fu Giuseppe, moglie di Meo Antonio, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.
» » » »	310552 309242 310553 309243	35 — 80 — 35 — 80 —	Meo Eleonora / Meo Giuseppe } fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giovanni*, ved. Meo; con usuf. a Palmitessa Giustina di cui sopra.	Meo Eleonora / Meo Giuseppe } fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Palmitessa Giustina fu *Giuseppe* ved. Meo; con usufrutto a Palmitessa Giustina di cui sopra.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3, 50 %	257677	514, 50	Galizzi *Luciano* di Attilio, minore sotto la p p. del padre, dom. a Brescia.	Galizzi *Luciana* di Attilio, minore ecc. come contro.
»	62470	164, 50	Bruna *Eugenio* fu *Paolo*, dom. a Demonte (Cuneo)	Bruna *Spirito-Eugenio* fu *Giacomo-Paolo*, domiciliato a Demonte (Cuneo).
3, 50 % (1902)	38781	70 —	Ghigo Maria fu *Battista*, moglie di *Bruno Eugenio*, dom. come sopra.	Ghigo Maria fu *Giovanni Battista*, moglie di *Bruna Spirito-Eugenio*, dom. come la precedente
Cons. 5 %	401444	905 —	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Alessandra* di Ettore ved. Atro, rimaritata Gallo, dom. a Morbegno (Sondrio); con usufrutto a Schiantarelli *Alessandra* di Ettore, ved. ecc. come sopra.	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Edvige-Alessandrina-Maria* di Ettore, ved. ecc. come contro; con usufrutto a Schiantarelli *Edvige-Alessandrina-Maria* ecc. come contro.
» » » » Littorio »	317218 371219 401443 516196 21966 47437	1.265 — 2.545 — 905 — 905 — 3.406 — 85 —	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Alessandra* di Ettore ved. Atro, dom. a Sondrio.	Atro Antonio-Ettore fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schiantarelli *Edvige-Alessandrina-Maria* di Ettore, ved. Atro, domicil. a Sondrio.
3, 50 %	798794	38, 50	Vitiello Nunzio, Grazia, Michele, Virginia e *Felicia* di Pasquale, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Vitiello Nunzio, Grazia, Michele, Virginia e *Felice* di Pasquale, minori ecc. come contro.
»	755742	192, 50	Gagliardo Francesco, Carolina e Domenico fu Domenico, minori sotto la p. p. dela madre Ristaino *Concetta* fu Carmine, ved. Gagliardo, dom. a Salza Irpina (Avellino); con usufrutto a Ristaino *Concetta* fu Carmine, ved. Gagliardo, ecc. come sopra.	Gagliardo Francesco, Carolina e Domenico fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Ristaino *Carmina-Concetta* fu Carmine, ved. ecc. come contro; con usufrutto a Ristaino *Carmina-Concetta* fu Carmine, ved. ecc. come contro.
»	621524	1.505 —	*Nuzzi* Vincenzo fu Pasquale, dom. a Maddaloni (Caserta).	*Di Nuzzo* Vincenzo fu Pasquale, dom. a Maddaloni (Caserta).
» »	819548 820968	21 — 21 —	Comito *Enrico* e *Gina* di Eduardo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri legittimi di detto Comito Eduardo fu Onofrio, dom. a Napoli.	Comito *Enrica* e *Gino* di Eduardo, minori ecc. come contro.
»	542224	192, 50	Ansaldi *Maria* fu Giovanni, moglie di Petrini *Giovanni*, dom. a Demonte (Cuneo).	Ansaldi *Rosina-Maria-Maddalena* fu Giovanni, moglie di Petrini *Giovanni-Antonio*, domiciliata a Demonte (Cuneo).
3, 50 % (1902)	11012	94, 50	Ansaldi *Maria* fu Giovanni, nubile, dom. a Demonte (Cuneo).	Ansaldi *Rosina-Maria-Maddalena* fu Giovanni, nubile, dom. a Demonte (Cuneo).
3, 50 %	342187	350 —	Brustia *Carlo* fu Giovanni, dom. a Caltignaga (Novara).	Brustia *Giacomo-Carlo* fu Giovanni, dom. come contro
»	122756	210 —	Siracusa *Maria* di Francesco, nubile, dom. a Castroreale (Messina).	Siracusa *Grazia-Maria* di Francesco, nubile, dom. come contro.
»	291462	980 —	Riccioni Mario-*Sergio* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Riccioni Mario-*Giorgio* di Luigi, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10578)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro Novennale	138	Cap. 11.000 —	Delmiglio Albertina, Carolina e *Santina* di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre.	Delmiglio Albertina, Carolina e *Sante-Alessandro* di Giuseppe, minori, ecc. come contro.
3,50 %	19730	367,50	Biozzi Geltrude di Filippo, moglie di Buitoni Guido fu Arnaldo, dom. a S. Sepolcro (Arezzo); con usuf. vital. a Biozzi Filippo fu *Guido* inabilitato sotto la curatela di Golini Dario fu Ferdinando, vincolata.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Biozzi Filippo fu *Giuseppe-Guido*, ecc. come contro, vincolata.
»	19731	367,50	Biozzi Angelina di Filippo, nubile; con usuf. vital. come la precedente, senza vincolo.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente, senza vincolo.
Cons. 5 % » »	470522 470523 4603	265 — 545 — 2.460 —	Massaglia Paoli fu Aldo, minore sotto la p. p. della madre Radotinsky Ida, ved. di Massaglia Aldo, dom. a Torino; con usuf. vital. a Valle *Enrica* fu Carlo, ved. di Massaglia Emilio, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Valle *Alessandrina-Enrica* fu Carlo, ecc., come contro.
»	503309	335 —	Felici *Mario* e Marcella fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Torrioni Anna fu Giuseppe, ved. di Felici Luigi, dom. a Roma.	Felici *Maria* e Marcella fu Luigi, minori ecc. come contro.
3,50 % » » »	56424 104927 124404 129584	133 — 161 — 70 — 220,50	Angrisano *Concetta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ceolini Virginia fu Giovanni, ved. Angrisano, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Angrisano *Maria-Concetta* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	59449	189 —	Angrisano *Concetta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ceolini Virginia fu Giovanni, moglie di Angrisano Giuseppe, dom. come la precedente.	Angrisano *Maria-Concetta* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
»	137057	59,50	Pastormerlo *Paolina* fu Eusebio, moglie di Carnevale Baraglia Fancesco fu Giovanni, dom. a S. Biagio (frazione del comune di Garbasco (Pavia), vincolata.	Pastormerlo *Maria-Paola-Virginia*, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	491872	720 —	Correale *Maria-Grazia* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casalvecchio (Salerno), vincolata.	Correale *Grazia-Maria* di Vincenzo, minore ecc. come contro, vincolata.
3,50 %	709652	42 —	Graziani *Carlo* fu Muzio, dom. a Cosenza, ipotecata.	Graziani *Giovanni-Carlo* fu Muzio, dom. a Cosenza, ipotecata.
Cons. 5 %	385282	260 —	Malpicci *Iride* fu Marco, moglie di Carafa Gaetano, dom. a Nazzano (Roma); con usufrutto vital. a Malpicci Maria fu Simone ved. di Pasquale Cesare.	Malpicci *Albina*, fu Marco, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
3,50 % »	80587 766709	283,50 556,50	Caltabiano Maria-Venere fu Pasquale, moglie di *Bazan* Ascanio, dom. a Catania, vincolate.	Caltabiano Maria-Venere fu Pasquale, moglie di *Bazano o Bazzano* Ascanio, dom. a Catania, vincolate.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro Novennale 6ª serie	84	Cap. 30.500 —	Bettanin *Giuditta* e Girolama fu Gaetano, minori sotto la p. p. della madre Crivellaro Amelia, ved. Bettanin, moglie in seconde nozze di Nasetto Giuseppe.	Bettanin *Giulia* e Girolama fu Gaetano minori ecc. come contro.
3,50 %	411226	105 —	Criscuolo Vittoria-Anna di Vincenzo, *nubile* dom. a Castellammare di Stabia (Napoli); con usuf. vital. a Lombardi Luigi fu Catello.	Criscuolo Vittoria-Anna di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro; e con usuf. vital. come contro.
»	411227	105 —	Criscuolo Luigi di Vincenzo, dom. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Criscuolo Luigi di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. e con usuf. come la precedente.
» »	330163 341982	290 — 294 —	Prole nascitura di Gianotti *Maria Luisa* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Cibrario Matilde di Giuseppe, ved. di Gianotti Luigi e sotto la curatela speciale di Vial Pietro fu Matteo, dom. a Torino; con usuf. vital. a Gianotti *Maria-Luisa* fu Luigi, minore ecc. come sopra e con devoluzione in mancanza di prole nascitura titolare ai figli nati e nascituri di Vial Pietro fu Matteo e Gianotti Maria fu Luigi. La seconda rendita è senza curatela speciale.	Prole nascitura di Gianotti *Susanna-Maria*, ecc. come contro e con usuf. vital. a Gianotti *Susanna-Maria*, ecc. come contro.
3,50 %	429483	287 —	Roccatagliata *Francesco* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre Risso Carolina di Paolo, ved. di Roccatagliata Tommaso, dom. a Genova.	Roccatagliata *Francesca* fu Tommaso minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 26)

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro Novennale 7ª serie	1561	Cap. 2.500 —	Aonzo *Camilla* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre.	Aonzo *Olga-Camilla* di Salvatore, minore ecc. come contro.
3,50 % (1902)	23852	70 —	Cavalcanti *Antonietta* fu Michele, moglie di Gabrielli Antonio di Gabriele, domt. a Cosenza.	Cavalcanti *Amalia-Antonietta* fu Achille, moglie ecc. come contro.
3,50 % » »	290736 296763 379577	105 — 35 — 59,50	Intestate come la precedente, ipotecate.	Intestate come la precedente ipotecate.
»	693120	35 —	Zannino *Giuseppe* fu Raffaele, domt. a Stilo (Reggio Calabria), ipotecata.	Zannino *Luigi-Giuseppe* fu Raffaele domt. a Stilo (Reggio Calabria), ipotecata.
3,50 % (misto)	5140 2364	70 — 350 —	De Falco Emanuela di Giuseppe, *nubile*, domt. a Bella (Potenza).	De Falco Emanuela di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Bella (Potenza).
3,50 %	359115	115,50	Guido *Rosetta* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Francesca Levrero di Giovanni, ved. di Francesco Guido domt. a Voltaggio (Alessandria).	Guido *Maria-Rosa* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	209191	70 —	*Marino* Luigi fu Mariano, domt. a Napoli.	*Marmo* Luigi fu Mariano, domt. a Napoli.
»	396783	91 —	*Marino* Rosa fu Cono, domt. a Napoli.	*Marmo* Rosa fu Cono, domt. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(85)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

AVVISO DI RETTIFICA.

Nella pubblicazione dei « Concorsi a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti d'istruzione media tecnica e relativi esami di abilitazione » apparsi nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1935-XIII, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

A pagina 6, Tabella A.X, la colonna relativa al numero delle cattedre, deve intendersi completata col n. « 5 ».

A pagina 9, prima colonna, i numeri « II » e « III », debbono intendersi controsegnati dalla lettera « H » (prima colonna).

(272)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a nove posti di aiutante aggiunto nell'Amministrazione degli Archivi di Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Veduto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;
Veduto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Udito il commissario straordinario per gli Archivi del Regno, in sostituzione della Giunta del consiglio, a norma dell'art. 39 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di nove aiutanti aggiunti in prova (gruppo C, grado 13°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di due posti.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta bollata da lire sei;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'eta di 18 anni e non oltrepassata quella di 30.

Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a 39 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a 43 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare o invalidi di guerra, o invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite di età massimo nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per il 1934-1935-XIII o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, la iscrizione per detto anno ai Fasci giovanili di combattimento.

Detto certificato dovrà pure indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente, ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad aiutante aggiunto in prova, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento d'identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA D'ESAME.

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1° Storia d'Italia moderna e contemporanea (dal 1492 fino ai nostri giorni);

2° Traduzione dal latino in italiano (con l'uso del vocabolario);

3° Traduzione dal francese in italiano (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1° La materia della prima prova scritta;

2° Nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e di statistica;

3° Nozioni di contabilità generale dello Stato.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno dimostrare di sapere scrivere a macchina.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(264)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sette posti di archivista nell'Amministrazione degli Archivi di Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;

Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Veduto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Veduto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;

Udito il commissario straordinario per gli Archivi del Regno, in sostituzione della Giunta del Consiglio a norma dell'art. 39 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di sette archivisti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di un posto.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da lire sei;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30.

Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; a 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a 39 per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a 43 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento regolarmente senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare, o invalidi di guerra, o invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica rilasciato in data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni fisiche, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva,

8° diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche e amministrative;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per il 1934-1935 o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, la iscrizione, per il detto anno, ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato dovrà pure indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

10° documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente deve fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'Interno.

Gli aspiranti dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine delle vigenti disposizioni).

Art. 4.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 5.

L'esame consterà di cinque prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decerto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte:

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1° Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni;

2° Storia del Diritto italiano;

3° Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario);

4° Traduzione dal francese in italiano;

5° traduzione in italiano di un brano inglese, spagnolo o tedesco, a scelta del candidato (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1° La materia delle prime due prove scritte;

2° Diritto costituzione, amministrativo e corporativo;

3° Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale;

4° Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

5° Nozioni di statistica.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(265)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.